

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 settembre 2025, n. 143.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. (25G00149) Pag. 1

LEGGE 26 settembre 2025, n. 144.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. (25G00152)..... Pag. 13

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 145.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARE-RA). (25G00156) Pag. 18

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146.

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. (25G00157). Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste


DECRETO 23 settembre 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto, dal 17 al 18 aprile 2025. (25A05302)..... Pag. 22


Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 26 settembre 2025.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2025 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2025. (25A05331) . Pag. 22



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 9 settembre 2025.	
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e vv., Alghero - Milano Linate e vv., Cagliari - Roma Fiumicino e vv., Cagliari - Milano Linate e vv., Olbia - Roma Fiumicino e vv., Olbia - Milano Linate e vv. (25A05227).....	Pag. 24
Presidenza del Consiglio dei ministri	
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	
DECRETO 8 settembre 2025.	
Riconoscimento delle attività di protezione civile per la concessione del distintivo di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo per l'organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco e delle attività concernenti l'inizio del ministero di Papa Leone XIV. (25A05216).....	Pag. 77
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 30 settembre 2025.	
Abolizione della Nota AIFA 92. (Determina n. 1224/2025). (25A05407).....	Pag. 78
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Sandoz». (25A05240).....	Pag. 79
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olopatadina, «Calmira». (25A05241).....	Pag. 82
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (25A05242).....	Pag. 83
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Nutra Essential». (25A05243).....	Pag. 83
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di baclofene, «Neteka». (25A05260).....	Pag. 83
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina calcio, «Rosuvastatina Zentiva». (25A05261).....	Pag. 84
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di DL-fosfoferina, cianocobalamina, L-glutammina, «Memovit B12». (25A05262).....	Pag. 85
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Kabi». (25A05303).....	Pag. 85
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Eg Stada Italia». (25A05304).....	Pag. 85
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Olpha». (25A05305).....	Pag. 86
Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ad atti correlati, di taluni medicinali per uso umano sul portale «Trova-NormeFarmaco». (25A05406).....	Pag. 88
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaorri». (25A05319).....	Pag. 89
Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». (25A05320).....	Pag. 91
Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2023. Decreto di approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 27 marzo 2025. (25A05321).....	Pag. 91
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
Approvazione dello statuto dell'Ente geopaleontologico di Pietraraja (25A05337).....	Pag. 91



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 settembre 2025, n. 143.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati singolarmente la «Parte» e collettivamente le «Parti»):

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Richiamando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003 e scaduto il 19 maggio 2019;

Tenendo conto dell'organizzazione di riunioni periodiche tra le Parti, come il Joint Defence Committee [Comitato congiunto di Difesa] e il Military Cooperation Group [Gruppo di cooperazione militare];

Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;



Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti sarà regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco e mutuo rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale di entrambe le Parti. Il presente Accordo sarà attuato in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, con il diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 2 Settori di cooperazione

1. La cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di difesa include i seguenti settori:

- a. Politica di sicurezza e difesa;
- b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico, commercio di prodotti e servizi per la difesa;
- c. Cooperazione industriale nel campo della difesa incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures;
- d. Attività formative in campo militare;
- e. Problematiche ambientali causate dalle attività militari;
- f. Servizi di sanità militare, storia militare, sport militare;
- g. Maritime Domain Awareness, aviazione militare;
- h. Condivisione di informazioni nel campo della difesa in accordo con procedure da concordare tra Italia e India;
- i. Ogni altro settore di interesse comune per le Parti.

2. La cooperazione può essere realizzata con le seguenti modalità:

- a. visite di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di personale docente, nonché studenti di istituti militari;
- e. partecipazione a corsi teorici, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze, a tavole rotonde e a simposi organizzati presso enti militari e civili della Difesa;
- f. visite di navi ed aeromobili militari;

- g. organizzazione di attività culturali e sportive;
- h. supporto ad iniziative commerciali, incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures relative ai prodotti della Difesa, nonché servizi collegati a tematiche della Difesa;

i. ogni altra modalità da concordare tra le Parti.

Articolo 3 Istituzioni competenti

1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente «i Ministeri della Difesa delle Parti») sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze.

2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a:

- a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] ODC) e dei
- b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

Articolo 4 Questioni finanziarie

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente Accordo.

2. Tutte le attività svolte secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.


Articolo 5 Compensazione dei danni

Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entità.

Articolo 6 Cooperazione nel settore dei materiali per la Difesa

1. Armamenti, munizioni, armi e sensori.

Conformemente alle rispettive legislazioni e politiche italiane e indiane, le Parti possono sviluppare cooperazioni nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella vendita, nelle politiche, nel controllo



qualità, nella manutenzione, nelle consulenze o in qualsiasi altra attività decisa congiuntamente riguardo agli equipaggiamenti, ai sistemi, alle piattaforme, alle parti di ricambio, agli hardware, ai software o a qualsiasi altra questione tecnica o commerciale preventivamente concordata.

Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito verso terze parti senza il previo consenso della Parte che ha originariamente fornito il materiale.

2. Modalità

Le attività di cooperazione risultanti da questo Articolo potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test, controllo qualità e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel settore tecnico;
- c. produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa e agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico e amministrativo, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 7

Proprietà intellettuale e trattamento dei dati personali

In accordo con le rispettive legislazioni nazionali e con il diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto concerne la Parte italiana, in conformità alle

obbligazioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'esecuzione di questo Accordo:

a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale - inclusi i brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità con questo Accordo;

b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

Articolo 8 Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.


3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza o da altra Autorità designata dalle Parti.

4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica italiana	Corrispondente (in inglese)	Per la Repubblica d'India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è permesso al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.



7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.

8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

Articolo 9 Disposizioni aggiuntive

Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.

Articolo 10 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, senza alcun riferimento a terze Parti o entità internazionali.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 12 Emendamenti

1. Il presente Accordo può essere emendato per iscritto di comune intesa.
2. Gli emendamenti entrano in vigore secondo quanto specificato all'articolo 11 (Entrata in vigore) del presente Accordo.


Articolo 13 Effetti

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando all'altra Parte la sua intenzione. La terminazione di questo Accordo sarà effettiva novanta (90) giorni dopo la ricezione della menzionata notifica.
3. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i programmi e le attività in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprietà intellettuale e il trattamento dei dati personali, previsti dallo stesso, a meno che non sia concordato diversamente dalle Parti.



4. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese avrà la prevalenza.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 ottobre 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'INDIA



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

**ON CO-OPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE**



PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India (hereinafter individually referred to as the “Party” and collectively as the “Parties”):

- Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- Recalling the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, done at New Delhi on 3rd February 2003, and expired on May 19th 2019;
- Considering the establishment of regular meetings between the Parties, such as a Joint Defence Committee and Military Cooperation Group;
- Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- Confident that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties,


have agreed as follows:

ARTICLE 1 PRINCIPLES AND AIMS

Cooperation between the Parties shall be governed by the principles of equality, reciprocity, mutual interest and mutual respect for sovereignty and territorial integrity of both Parties. This Agreement shall be implemented in accordance with their respective domestic legislations, applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy’s membership of the European Union.

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION

1. Bilateral defence co-operation between the Parties may encompass the following areas:
 - a. Security and defence policy;
 - b. Research and development in defence technology, logistic support,



- and trade of defence products and services;
 - c. Defence industrial cooperation including co-development, co-production and setting up of joint ventures;
 - d. Education in the military field;
 - e. Environmental issues related to military activities;
 - f. Military medical services, military history, military sport;
 - g. Maritime Domain Awareness, military Aviation;
 - h. Sharing of defence information in accordance with the procedure to be agreed upon between Italy and India;
 - i. Any other fields of common interest to the Parties.
2. The co-operation may take place as follows:
- a. meetings between delegations of civilian and military agencies;
 - b. exchange of experiences between experts of the Parties;
 - c. meetings between Defence Institutions representatives;
 - d. exchange of lecturing personnel, as well as of students from military Institutions;
 - e. participation in theoretical courses, orientation periods, seminars, conferences, roundtable discussions and symposiums, offered in military and civilian Defence establishments;
 - f. visits of military ships and aircraft;
 - g. organization of cultural and sporting activities;
 - h. support to the commercial initiatives including co-development, co-production and joint ventures related to Defence products and services linked to Defence matters;
 - i. any other modality to be agreed between the Parties.



ARTICLE 3 COMPETENT INSTITUTIONS

1. The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India (hereinafter collectively referred to as “the Ministries of Defence of the Parties”) are the competent Institutions for the implementation of this Agreement. They may have bilateral consultations, alternately in Italy and in India, or by using video conference facilities.
2. The Agreement envisages high exchanges in the Ministry of Defence of the two Parties at appropriate levels. These Exchanges may include, but are not limited to:
 - a. Annual Joint Defence Consultative (JDC) meeting and a
 - b. Joint Working Groups (JWG) on Ships and Submarine.

ARTICLE 4 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement.
2. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds by the parties.


ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

The Parties shall settle any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement by mutual agreement without reference to any Third Party or entity.

ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE PRODUCTS

1. Armaments, ammunition, weapons and sensors.

In accordance with Italian and Indian legislations and policies, the Parties may co-operate in design, development, production, sale and policies, quality assurance, maintenance, consultations or any other mutually agreed activity with regard to defence equipment, systems, platforms, spare parts, hardware, software or any other mutually agreed technical or commercial matter.



The Parties undertake not to re-export the acquired material to third parties without the previous consent of the Party that originally provided the material.

2. Modalities

Co-operation activities resulting from this Article may take the following modalities:


- a. scientific research, test, quality control and design;
- b. exchange of experiences in the technical sector;
- c. production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. support to the Defence industries and governmental Bodies in order to cooperate in the field of the production of military products.

The Parties will offer mutual technical and administrative support, in order to promote the implementation of this Agreement, by the industries and / or the organizations concerned, as well as of the contracts signed under the provisions of this Agreement.

ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY AND PERSONAL DATA PROCESSING

According to their national legislation and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property – including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the party who provided this information.




**ARTICLE 8
SECURITY OF
CLASSIFIED
INFORMATION**

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information shall be transferred only through government - to government channels approved by the Competent Security Authority or other Authority designated by the Parties.
4. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Republic of India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.
7. Transfer to third parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.



8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, which are not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be negotiated by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties.

ARTICLE 9 SUPPLEMENTARY ARRANGEMENTS

With regards to any particular matter covered by the provisions of this Agreement, the Ministries of Defence of the Parties may enter into separate Supplementary arrangements of a general or specific nature as would, in their opinion, promote the effective implementation of this Agreement. Any supplementary arrangement concluded by the Ministries of Defence of the Parties in accordance with the provision of this Article come into effect upon signature.

ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES


Any dispute regarding the interpretation and/or the implementation of this Agreement shall be solved through direct consultations between the Parties, without reference to any third party or international entity.

ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties will inform each other of the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 12 AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended by written mutual consent.
2. The amendments shall enter into force as specified in Article 11 (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.




**ARTICLE 13
EFFECTS**

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.
2. One of the Parties may terminate this Agreement by notifying to the other Party of its intention. The termination shall be effective ninety (90) days after the receipt of the mentioned notification.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities, security of classified information, intellectual property, and personal data processing under this Agreement, unless otherwise agreed upon by the Parties.
4. In case of divergence in interpretation, the text in English language shall prevail.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome on 9/10/2023 in two originals, each in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1915):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ANTONIO TAJANI, e dal Ministro della difesa, GUIDO CROSETTO, (Governo MELONI-I), in data 13 giugno 2024.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 giugno 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 luglio 2024 e il 26 marzo 2025.

Esaminato in Aula il 5 maggio 2025, ed approvato l'11 giugno 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 24 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 1º e l'8 luglio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 settembre 2025.

25G00149

LEGGE 26 settembre 2025, n. 144.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva

1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali

di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;

c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;

d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «*dumping contrattuale*»).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;

c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;

d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;



e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;

h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 2.

Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il *dumping* contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.


2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa e dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.



3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1275):

Presentato dall'On. Giuseppe CONTE (Movimento 5 Stelle) ed altri, in data 4 luglio 2023.

Assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 7 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 12, il 18, il 19 e il 25 luglio 2023; il 25 ottobre 2023; il 21, il 23, il 28 e il 29 novembre 2023.

Esaminato in Aula il 27 luglio 2023; il 3 agosto 2023; il 18 ottobre 2023; il 5 dicembre 2023 e approvato il 6 dicembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 957):

Assegnato alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 12 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 2 e il 29 ottobre 2024; il 22, il 27 e il 28 maggio 2025; l'11 e il 18 giugno 2025; il 2 e il 3 luglio 2025; il 17 settembre 2025.

Esaminato in Aula il 17 settembre 2025 e approvato, definitivamente, il 23 settembre 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 36 della Costituzione:

«Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.»



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — 1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.

Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.


4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare, per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.



8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto ripilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21.

Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;


b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

25G00152



DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 145.Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 15;

Vista legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e in particolare l'articolo 2, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», e in particolare l'articolo 1, comma 15;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'articolo 1, comma 528;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

1. I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018 continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti l'Autorità medesima, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00156

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146.Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla



disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative

e e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 2.

Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle



dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma *2-bis.1* possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo *24-bis*, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.»;

b) all'articolo 24, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi *2-bis.1* e *2-bis.2*».

Art. 3.

Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma *9-bis* è sostituito dal seguente:

«*9-bis.* In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Art. 4.

Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

b) all'articolo *18-bis*, comma *1-bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

c) all'articolo *18-ter*, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 5.

Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028» e dopo le parole: «entro il numero massimo» è inserita la seguente: «annuo».

Art. 6.

Programmi di attività di volontariato

1. All'articolo *27-bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-



tivo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 8.

Proroga del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «nonché delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 9.

Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 10.

Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00157



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 settembre 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto, dal 17 al 18 aprile 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerata la nota n. 427245 del 3 settembre 2025 della Regione Veneto, assunta a protocollo n. 413779 di pari data, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 330735 del 17 luglio 2025 di questo Ministero;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 632 dell'11 giugno 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 17 aprile al 18 aprile 2025 nella Provincia di Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Vicenza: piogge alluvionali dal 17 aprile al 18 aprile 2025; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino, Valdagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A05302


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2025.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2025 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2025.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;



Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in distinte sezioni e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale all'IVASS di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro di cui al predetto articolo 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del medesimo decreto;

Visto in particolare l'articolo 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 34, del decreto legislativo n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'articolo 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso, nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 336, comma 3-*bis*, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il

contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2024, n.188, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2024, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2024;


Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2025, approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 18 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'articolo 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2025, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'articolo 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2025, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico ed all'elenco annesso al registro, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, relativo alla sessione d'esame 2025, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Vista la comunicazione del 27 giugno 2025, n. 0129912/25, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'articolo 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2025 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonché la misura del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2025;



Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2025 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS, ai sensi dell'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, è determinata come segue:

- a) Sezione A - agenti di assicurazione:
 - persone fisiche euro 55,00;
 - persone giuridiche euro 325,00.
- b) Sezione B - broker:
 - persone fisiche euro 55,00;
 - persone giuridiche euro 325,00.
- c) Sezione C:
 - produttori diretti euro 21,00.
- d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:
 - banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste italiane euro 10.000,00;
 - banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro euro 9.900,00;
 - banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM euro 6.300,00.
- e) Sezione F - intermediari a titolo accessorio
 - persone fisiche euro 55,00
 - persone giuridiche euro 325,00.
- f) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
 - persone fisiche euro 15,00;
 - persone giuridiche euro 80,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2025.

Art. 2.

Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2025

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità, di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, per la sessione d'esame 2025, è stabilito nella misura di settanta euro.

Art. 3.

Versamento dei contributi

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

25A05331

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 settembre 2025.

Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e vv., Alghero - Milano Linate e vv., Cagliari - Roma Fiumicino e vv., Cagliari - Milano Linate e vv., Olbia - Roma Fiumicino e vv., Olbia - Milano Linate e vv.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);



Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2022, di cui è stata pubblicata la pertinente informativa in *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C524 del 29 dicembre 2021;

Considerato che con il citato d.m. n. 466 del 2021 le istituzioni pubbliche coinvolte (Regione autonoma Sardegna, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) hanno voluto garantire la continuità di un servizio su collegamenti considerati vitali per le popolazioni sarde per il tempo strettamente necessario a declinare un nuovo regime impositivo che, superato il periodo di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, assicurasse più efficacemente e stabilmente la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna attraverso collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, nonché con tariffe sempre accessibili;

Viste le risultanze di un apposito studio commissionato dalla Regione autonoma Sardegna e condotto da «advisor» indipendente che, attraverso un complesso processo di approfondimento e analisi, identifica in modo puntuale, anche rispetto ai dati del volato effettivo, le reali esigenze del Territorio che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato e definisce i contenuti di detto nuovo regime impositivo;

Considerato che detti contenuti sono stati condivisi con i competenti uffici della Commissione europea, e sono stati adeguati alle osservazioni formulate da tali uffici;

Vista la nota prot.n. 11257 in data 1° agosto 2025, con la quale la presidente della Regione autonoma della Sardegna ha convocato per il giorno 11 agosto 2025, ore 10,00, la conferenza di servizi, di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144/1999, con la finalità di definire il nuovo regime di imposizione di oneri di servizio pubblico da/per la Sardegna di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 41/1 in data 1° agosto 2025;

Atteso che il giorno 11 agosto 2025, in modalità da remoto, si è tenuta la suindicata Conferenza di servizi ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC e che la Conferenza, dopo aver concordato alcune modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione tecnica del progetto di continuità territoriale, lo ha approvato all'unanimità;


Vista la nota prot. n. 14473 del 27 agosto 2025 con la quale l'assessorato ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna ha trasmesso il parere favorevole espresso in data 26 agosto 2025 dalla quarta commissione consiliare del consiglio regionale della Sardegna, in ordine allo schema di oneri di servizio pubblico (OSP) approvato dalla Conferenza di servizi dell'11 agosto 2025, unitamente alla delibera DGR n. 44/16 del 27 agosto 2025, con la quale la giunta regionale ha approvato in via definitiva l'anzidetto schema di imposizione di cui già alla deliberazione n. 43/7 del 20 agosto 2025;

Ritenuto di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte in parola conformemente alle risultanze della suindicata Conferenza di servizi recepite nell'allegato tecnico a tale scopo predisposto, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerata la necessità di assicurare senza interruzioni la continuità territoriale della Regione autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Tenuto conto che è stata fissata la decorrenza del nuovo regime impositivo alla data del 29 marzo 2026 e che, in pari data, cesseranno gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che è posta a carico della Regione autonoma della Sardegna la copertura finanziaria dell'imposizione, nel caso in cui non venga presentata accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;



Decreta:

Art. 1.

1. I servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale, limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto.

Art. 2.

1. I servizi aerei di linea relativi alle rotte di cui all'articolo 1 sono sottoposti a oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori dal 29 marzo 2026.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4.

1. I vettori dell'Unione europea che intendono operare i servizi aerei di linea su una o più delle rotte indicate all'articolo 1, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano alla Regione autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore alcuna accettazione ai sensi del precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'articolo 1, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 29 marzo 2026.

2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi al disposto dell'articolo 17 del regolamento (CE)1008/2008 nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. Le informative relative agli inviti a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6.

1. La Regione autonoma della Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'articolo 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara, nonché a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse e agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto.

Art. 7.

1. È demandata al direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari l'adozione del decreto con il quale è reso esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'articolo 5, è concesso al rispettivo vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa ed è approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dalla Regione autonoma della Sardegna e dal singolo vettore aggiudicatario.

Art. 8.

1. Alla data del 29 marzo 2026 cessano gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 9 settembre 2025

Il Ministro: SALVINI



Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero — Roma Fiumicino e viceversa, Alghero — Milano Linate e viceversa, Cagliari — Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari — Milano Linate e viceversa, Olbia — Roma Fiumicino e viceversa e Olbia — Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 36 punti 2 e 3 della legge n. 144/1999 tenutasi il giorno 11 agosto 2025, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalità di seguito indicate:

1 ROTTE ONERATE

a) Per il collegamento con Roma-Roma Fiumicino

- Alghero - Roma Fiumicino e viceversa
- Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa
- Olbia - Roma Fiumicino e viceversa

b) Per il collegamento con Milano-Milano Linate

- Alghero – Milano Linate e viceversa
- Cagliari - Milano Linate e viceversa
- Olbia - Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.


Conformemente all'articolo 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti all'interno dei territori della UE, sono riservate le bande orarie (slot) sugli aeroporti coordinati interessati dagli OSP per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nel presente documento; sono riservati altresì, tra gli slot disponibili, gli slot per gli ulteriori voli di cui al paragrafo 3.2.8 del presente documento in favore dei vettori che espleteranno il servizio.



2 REQUISITI RICHIESTI

2.1 Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1, il vettore interessato deve:

- a) essere un vettore aereo dell'Unione europea in possesso attuale e non condizionato del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa UE, in corso di validità per tutta la durata di espletamento del servizio;
- b) essere in possesso attuale e non condizionato della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5, punti 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, in corso di validità e non essere inserito nella "EU Safety List" dell'Unione Europea, pubblicata nel sito internet https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en;
- c) dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno pari al fatturato stimato per la/le rotta/e accettata/e o una capitalizzazione equivalente;
- d) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili, per ciascuna delle rotte accettate pari al numero dei voli di tutte le fasce della mattina di cui al paragrafo 3.1, con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri, rispetto alla/e rotta/e accettata/e, come da specifica indicata per ogni singola rotta al paragrafo 3.1.1;
- e) dimostrare di avere una propria linea "maintenance" certificata o, in alternativa, di aver sottoscritto un contratto di assistenza con un operatore terzo, operante negli aeroporti ricadenti negli OSP;
- f) distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA utilizzando obbligatoriamente almeno uno dei principali sistemi G.D.S. (Global Distribution System) garantendo il "parity rate" per tutte le classi tariffarie dei biglietti, via internet/applicazione informatica, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
- g) essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- h) essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- i) essere in regola coi pagamenti verso le società aeroportuali ed altri soggetti o concessionari pubblici rispetto alle obbligazioni contratte nel corso dell'espletamento di altri OSP in corso o già cessati alla data di accettazione di quelli di cui al presente decreto impositivo;



- j) non essere in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - k) impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e successive modifiche relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
 - l) fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 5.3, lettera a) secondo le modalità prescritte;
 - m) applicare ai voli onerati il *“Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”* approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito ENAC) nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC, www.enac.gov.it;
 - n) consentire, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1974, n. 694, *“Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”*, il trasporto delle armi in dotazione al personale appartenente alle Forze di Polizia che viaggia per ragioni di servizio;
 - o) consentire il trasporto di strumenti musicali;
 - p) consentire il trasporto di attrezzature e armi sportive nel rispetto della vigente normativa;
 - q) consentire il trasporto di animali domestici in cabina e in stiva secondo le disposizioni ENAC;
 - r) conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell’utenza ai principi richiamati dalla Carta dei diritti del passeggero ai fini dell’osservanza delle regolamentazioni nazionali, europee ed internazionali di riferimento.
- 2.2 Successivamente all’accettazione dell’onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva il diritto di richiedere al vettore di adeguarsi, nei tempi tecnici per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni, al fine di:
- a) consentire il trasporto di passeggeri barellati e di passeggeri che necessitano della bombola d’ossigeno;
 - b) consentire il trasporto di radiofarmaci e attrezzature con sorgenti radiogene;
 - c) consentire il trasporto di feretri/salme;
 - d) distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA utilizzando un sistema G.D.S. (Global Distribution System) ulteriore rispetto a quello previsto al paragrafo 2.1 lettera f).




- 2.3 La Regione Autonoma della Sardegna, anche in collaborazione con l'ENAC relativamente ai punti a), b) e k) del paragrafo 2.1, verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'accesso al servizio.
- 2.4 La Regione Autonoma della Sardegna acquisirà, inoltre:
- direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3 ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1 Frequenze, Capacità e Operativo dei voli

- 3.1.1 Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:
- Fascia della prima mattina: 6:00 - 9:00;
 - Fascia residuo mattina: 09:00 - 13:00;
 - Fascia pomeridiana 13:00 - 18:30;
 - Fascia serale: 18:30 - 23:00.
- 3.1.2 Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza, quotidianamente, le frequenze e la capacità minime e gli orari, secondo le indicazioni riportate qui di seguito per ogni singola rotta.



3.1.2.1 Rotte da e per Alghero

3.1.2.1.1 Alghero (AHO) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

3.1.2.1.1.1 Frequenze minime giornaliere

AHO – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FCO – AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1




2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1

3.1.2.1.1.2 Capacità minima offerta

AHO – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	348	348	300	150	150	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	750	600	600	696

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	348	348	348	150	150	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	600	600	696




2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	696	696	696

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	696	696	696

FCO – AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	150	150	150	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	348	348	300	150	150	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	750	600	600	696



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	150	150	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	348	348	348	150	150	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	600	600	696

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	696	696	696

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	150	150	150	174	174	174	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	150	150	150	174	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	600	600	600	696	870	870	870	696	696	696



3.1.2.1.2 Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa

3.1.2.1.2.1 Frequenze minime giornaliere

AHO – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN – AHO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

3.1.2.1.2.2 Capacità minima offerta

AHO – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	870	870	600	600	600

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	348	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	600	600	600



2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	348	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	600	600	600

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	348	348	348	348	174	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	348	174	174	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	174	174	174	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	174	174	174	174	174	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	696	600	600

LIN – AHO


2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	870	870	600	600	600



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	348	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	600	600	600

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	150	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	348	174	150	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	600	600	600

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	174	150	150
Fascia residuo mattina	150	150	150	174	150	174	174	174	174	174	150	150
Fascia pomeridiana	150	150	150	174	150	174	174	348	174	174	150	150
Fascia serale	150	150	150	174	150	348	348	348	348	174	150	150
Totale giornaliero	600	600	600	696	600	870	870	1044	870	696	600	600



3.1.2.2 Rotte da e per Cagliari

3.1.2.2.1 Cagliari (CAG) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

3.1.2.2.1.1 Frequenze minime giornaliere

CAG – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

FCO – CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia serale	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia serale	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia serale	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
Fascia serale	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3

3.1.2.2.1.2 Capacità minima offerta

CAG – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	450	450	450	450	522	522	522	522	450	300	300
Fascia residuo mattina	300	300	300	300	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia serale	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1350	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1200

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	450	450	450	450	522	522	522	522	450	300	300
Fascia residuo mattina	300	300	300	300	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia serale	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1350	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1200




2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	348	522	522	450	522	522	522	522	450	300	450
Fascia residuo mattina	300	348	348	348	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia pomeridiana	300	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia serale	300	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Totale giornaliero	1200	1392	1566	1566	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1350

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	450	450	522	450	696	696	696	696	450	300	450
Fascia residuo mattina	300	300	300	348	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	348	300	348	522	348	348	300	300	300
Fascia serale	300	300	300	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1566	1350	1914	2088	1914	1914	1500	1200	1350

FCO – CAG


2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia residuo mattina	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	300	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia serale	300	450	450	450	450	522	522	522	522	450	300	300
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1350	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1200



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia residuo mattina	300	300	300	300	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	300	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia serale	300	450	450	450	450	522	522	522	522	450	300	300
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1350	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1200

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia residuo mattina	300	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia pomeridiana	300	348	348	348	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia serale	300	348	522	522	450	522	522	522	522	450	300	450
Totale giornaliero	1200	1392	1566	1566	1350	1740	1740	1740	1740	1500	1200	1350

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	300	300	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia residuo mattina	300	300	300	348	300	348	522	348	348	300	300	300
Fascia pomeridiana	300	300	300	348	300	522	522	522	522	450	300	300
Fascia serale	300	450	450	522	450	696	696	696	696	450	300	450
Totale giornaliero	1200	1350	1350	1566	1350	1914	2088	1914	1914	1500	1200	1350



3.1.2.2.2 Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa

3.1.2.2.2.1 Frequenze minime giornaliere

CAG – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Fascia residuo mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
Fascia pomeridiana	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1



LIN – CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fascia pomeridiana	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
Fascia serale	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2




3.1.2.2.2 Capacità minima offerta

CAG – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	348	348	348	348	348	522	522	522	522	348	348	348
Fascia residuo mattina	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Fascia pomeridiana	174	174	348	348	348	348	348	348	348	348	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1218	1218	1566	1566	1566	1566	1218	1044	1044

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	348	348	348	300	300	522	522	522	522	348	300	348
Fascia residuo mattina	348	348	348	300	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia pomeridiana	174	174	348	300	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia serale	174	174	174	150	150	348	348	348	348	174	150	174
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1050	1050	1566	1566	1566	1566	1218	1050	1218

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	348	348	348	348	300	522	522	522	522	348	300	348
Fascia residuo mattina	348	348	348	348	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia pomeridiana	174	174	348	348	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia serale	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1218	1050	1566	1566	1566	1566	1218	1050	1218




2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	300	348	348	348	300	522	522	522	522	300	300	300
Fascia residuo mattina	300	348	348	348	300	348	348	348	522	300	300	300
Fascia pomeridiana	150	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia serale	150	174	174	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Totale giornaliero	900	1218	1218	1218	1050	1566	1566	1566	1740	1050	1050	1050

LIN – CAG

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	348	348	348	348	348	348	348	348	174	174
Fascia pomeridiana	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Fascia serale	348	348	348	348	348	522	522	522	522	348	348	348
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1218	1218	1566	1566	1566	1566	1218	1044	1044

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	150	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia residuo mattina	174	174	348	300	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia pomeridiana	348	348	348	300	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia serale	348	348	348	300	300	522	522	522	522	348	300	348
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1050	1050	1566	1566	1566	1566	1218	1050	1218



2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia residuo mattina	174	174	348	348	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia pomeridiana	348	348	348	348	300	348	348	348	348	348	300	348
Fascia serale	348	348	348	348	300	522	522	522	522	348	300	348
Totale giornaliero	1044	1044	1218	1218	1050	1566	1566	1566	1566	1218	1050	1218

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	174	174	174	150	348	348	348	348	150	150	150
Fascia residuo mattina	150	348	348	348	300	348	348	348	348	300	300	300
Fascia pomeridiana	300	348	348	348	300	348	348	348	522	300	300	300
Fascia serale	300	348	348	348	300	522	522	522	522	300	300	300
Totale giornaliero	900	1218	1218	1218	1050	1566	1566	1566	1740	1050	1050	1050


3.1.2.3 Rotte da e per Olbia

3.1.2.3.1 Olbia (OLB) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa

3.1.2.3.1.1 Frequenze minime giornaliere

OLB – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

FCO – OLB


2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1




3.1.2.3.1.2 Capacità minima offerta

OLB – FCO

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	348	348	348	522	348	348	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	696	870	1392	1392	1566	1392	870	696	696

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	348	348	348	522	348	348	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	696	870	1392	1392	1566	1392	870	696	696

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	348	348	348	522	522	348	348	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	870	870	1392	1566	1566	1392	870	696	696




2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	348	300	348	522	522	348	348	150	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia serale	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Totale giornaliero	696	696	696	870	750	1392	1566	1566	1392	870	600	696

FCO – OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	348	348	348	522	348	348	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	696	870	1392	1392	1566	1392	870	696	696

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	174	348	348	348	522	348	348	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	696	870	1392	1392	1566	1392	870	696	696



2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	174	174	174	348	348	348	522	522	348	348	174	174
Totale giornaliero	696	696	696	870	870	1392	1566	1566	1392	870	696	696


2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia residuo mattina	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia pomeridiana	174	174	174	174	150	348	348	348	348	174	150	174
Fascia serale	174	174	174	348	300	348	522	522	348	348	150	174
Totale giornaliero	696	696	696	870	750	1392	1566	1566	1392	870	600	696

3.1.2.3.2 Olbia (OLB) – Milano Linate (LIN) e viceversa

3.1.2.3.2.1 Frequenze minime giornaliere

OLB – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

LIN – OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1


2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fascia residuo mattina	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Fascia pomeridiana	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Fascia serale	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1

3.1.2.3.2.2 Capacità minima offerta

OLB – LIN

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	300	348	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	150	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	174	174	348	174	150	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	174	174	348	174	150	174	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1044	1392	1044	750	870	696



2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1044	1392	1044	870	870	696

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	174	348	348	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1218	1392	1044	870	870	696

2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	174	348	348	174	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1218	1392	1044	870	870	696



LIN – OLB

2026	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	150	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	150	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	348	348	348	348	150	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	348	348	348	348	300	348	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1044	1392	1044	750	870	696

2027	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1044	1392	1044	870	870	696

2028	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	174	348	348	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1218	1392	1044	870	870	696



2029 e successivi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascia della prima mattina	150	150	174	174	174	174	174	348	174	174	174	174
Fascia residuo mattina	150	150	174	174	174	174	348	348	174	174	174	174
Fascia pomeridiana	150	150	174	174	174	348	348	348	348	174	174	174
Fascia serale	150	150	174	174	174	348	348	348	348	348	348	174
Totale giornaliero	600	600	696	696	696	1044	1218	1392	1044	870	870	696

3.1.3 La Regione Autonoma della Sardegna, anche sulla base dei dati di monitoraggio rilevati, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC, si riserva di rimodulare la distribuzione delle frequenze all'interno delle fasce orarie giornaliere al fine di garantire un servizio di trasporto più rispondente alle esigenze dei passeggeri.

3.1.4 Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico, entro 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica, deve proporre alla Regione Autonoma della Sardegna l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

3.1.5 Nella definizione dell'operativo, ai fini di un'efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, il vettore può proporre:

- uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate;
- un aumento delle frequenze con aeromobili di capacità inferiore a quella prevista nel presente allegato tecnico, a condizione che venga assicurata la capacità minima di posti per fascia e giornalieri.

3.1.6 La Regione Autonoma della Sardegna dovrà approvare l'operativo definitivo dei voli e l'eventuale proposta di scostamento e aumento sopra specificati.

3.1.7 La proposta di operativo potrà essere negata o approvata in termini differenti:

- nel caso in cui non si preveda che, per ogni singola tratta, il primo volo delle frequenze giornaliere previste parta dall'aeroporto sardo e l'ultimo volo arrivi nell'aeroporto sardo;
- in tutti quei casi in cui vi siano esigenze di utilità pubbliche o eccessivi scostamenti temporali tra i voli che suggeriscano una differente programmazione nell'interesse dell'utenza.

Sarà oggetto di specifica valutazione la programmazione che preveda l'allocazione di voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero, in base alle disposizioni vigenti in materia.



3.1.8 L'operativo dei voli, così come approvato, è vincolante per il vettore.

3.2 Aeromobili utilizzabili e servizi offerti

3.2.1 Gli aeromobili utilizzati sulle rotte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima tale da consentire il soddisfacimento degli oneri di servizio pubblico previsti.

3.2.2 Ai fini della qualità del servizio e del decoro, gli aeromobili destinati alle rotte in OSP, dovranno avere i sedili e tutti gli allestimenti in buono stato di manutenzione d'uso e pulizia.

3.2.3 I testi descrittivi di servizi e dispositivi di sicurezza dovranno essere riportati in lingua italiana, ma è facoltà del vettore aggiungerne di ulteriori.

3.2.4 Il vettore dovrà destinare un numero di equipaggi adeguato al dimensionamento previsto nel presente allegato tecnico per il regolare svolgimento degli OSP.


3.2.5 Al fine di offrire un servizio efficace in termini di connettività e di disbrigo delle operazioni aeroportuali, in caso di prosecuzione del viaggio da parte dei passeggeri, si raccomanda al vettore che accetta gli OSP, in presenza di congrui tempi di trasbordo e della disponibilità degli altri vettori interessati, di garantire ai passeggeri da e verso la Sardegna che facciano scalo intermedio su Roma Fiumicino e su Milano Linate, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale anche sui voli operati da altri vettori.

3.2.6 Per le rotte sopra individuate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa, di cui ai paragrafi successivi.

3.2.7 Il vettore, entro il termine di tre mesi dall'inizio del servizio, salvo proroghe concordate, dovrà predisporre un sistema di liste d'attesa per ogni volo, pari a n. 15 posti di ciascun aeromobile operativo su ogni singola tratta e orario. A tal fine l'operativo dei voli nel sito internet e nell'applicazione informatica dovrà essere sempre visibile, anche in caso di voli già al completo. La lista d'attesa dovrà essere aperta e trasparente (ma nel rispetto della privacy dei passeggeri) con assegnazione della priorità ai residenti e poi, in ordine di prenotazione, agli altri passeggeri, e con limitazioni per prevenire abusi e modalità operative in base alle istruzioni che verranno comunicate dalla Regione Sardegna, sentito il vettore accettante.

3.2.8 Il vettore che opera sulla rotta in OSP è tenuto ad incrementare l'offerta, nella medesima giornata, introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore nelle fasce orarie in cui si è verificato il superamento della soglia limite o, nel caso in cui non vi sia disponibilità di slot, nelle fasce ad esse più prossime, nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore:

- i. all'80% dell'offerta complessiva dei voli relativi alla fascia oraria di "prima mattina" in uscita dagli aeroporti sardi o su quella "serale" in partenza dagli



- aeroporti del continente, oppure all'80% dell'offerta complessiva giornaliera, a più di 10 giorni prima della data di partenza;
- ii. al 91% dell'offerta complessiva dei voli relativi alla fascia oraria di "prima mattina" in uscita dagli aeroporti sardi o su quella "serale" in partenza dagli aeroporti del continente, oppure al 91% dell'offerta complessiva giornaliera, a meno di 10 giorni e fino a 4 giorni prima della partenza.
- 3.2.9 Ogni volo supplementare dovrà essere reso disponibile con comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, rispettivamente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui si verifica il superamento della soglia di cui al punto (i) ed entro 72 ore successive alla data in cui si verifica il superamento della soglia di cui al punto (ii). I voli supplementari che rispettano i predetti requisiti saranno automaticamente portati nel computo complessivo degli oneri di servizio pubblico a carico della Regione Autonoma della Sardegna. Anche per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, l'ENAC riserva, ove disponibili, le necessarie bande orarie conformemente all'articolo 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004 e successive modificazioni.
- 3.2.10 Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che opera sulla rotta in OSP, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, potrà diminuire il numero dei posti offerti operando la rotta con aeromobili di capienza inferiore, a condizione che tutti i passeggeri possano essere riprotetti sui voli del medesimo giorno e fascia oraria di riferimento o che accettino, con consenso scritto - anche mediante mail o applicazione informatica - o verbale registrato telefonicamente, di essere riprotetti su un volo di un'altra fascia oraria o di un altro giorno.
- 3.2.11 La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC, si riserva di procedere a un incremento delle frequenze e delle capacità minime stabilite nel paragrafo 3.1 fino a concorrenza della maggiore domanda registrata, qualora nel corso di tre mesi consecutivi ricorra una delle seguenti condizioni:
- il *load factor* medio registrato su una o più delle rotte onerate indicate al paragrafo 1 sia superiore all'87%. L'incremento delle frequenze e delle capacità minime riguarderà soltanto le rotte onerate in cui si è verificato il superamento della predetta soglia di *load factor*;
 - la domanda effettiva complessivamente osservata su tutte le rotte onerate indicate al paragrafo 1 e quelle eventualmente comprese nelle rispettive *catchment area*, registri una variazione al rialzo pari o superiore al 15% rispetto a quella relativa al medesimo periodo di tempo evidenziata su tali rotte nelle stime esaminate dalla Conferenza di Servizi dell'11 agosto 2025.
- L'incremento sarà applicato nell'annualità successiva e nei mesi corrispondenti a quelli del trimestre in cui si è verificata una delle condizioni sopra specificate.



Verranno valutati di volta in volta i casi in cui l'incremento sia derivato da eventi eccezionali temporanei.


- 3.2.12 La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC, si riserva di procedere a una riduzione delle frequenze e delle capacità minime stabilite nel paragrafo 3.1. fino a concorrenza della minore domanda registrata, qualora nel corso di tre mesi consecutivi, la domanda effettiva complessivamente osservata su tutte le rotte onerate indicate al paragrafo 1 e quelle eventualmente comprese nelle rispettive *catchment area*, registri una variazione al ribasso pari o superiore al 15% rispetto a quella relativa al medesimo periodo di tempo evidenziata su tali rotte nelle stime esaminate dalla Conferenza di Servizi del 11/08/2025. La riduzione sarà applicata nell'annualità successiva e nei mesi corrispondenti a quelli del trimestre in cui si è verificata una delle condizioni sopra specificate.

Verranno valutati di volta in volta i casi in cui il decremento sia derivato da eventi eccezionali temporanei.

- 3.2.13 In entrambi i casi previsti ai punti 3.2.11 e 3.2.12, la Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC, procede, al contempo, all'avvio del processo di riesame degli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 6 che dovrà concludersi entro la data di scadenza dei contratti relativi alle rotte assegnate con gara d'appalto ai sensi dell'articolo 16 comma 9 del Regolamento CE n. 1008/2008. L'incremento o la riduzione delle frequenze e delle capacità disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna in base ai precedenti paragrafi si applica nelle more della definizione di tale processo di riesame.

- 3.2.14 Per ogni tratta delle rotte indicate al paragrafo 1 dovrà essere assicurata, giornalmente, la riserva di n. 2 posti nei voli della fascia della prima mattina, in uscita dalla Sardegna, e nei voli della fascia serale, di ritorno in Sardegna, da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario. Tali posti rimarranno non prenotabili/vendibili fino a 24 ore precedenti la partenza del volo. Le condizioni di assegnazione di detti posti saranno definite successivamente dalla Regione Autonoma della Sardegna, mentre il sistema di prenotazione potrà essere accessibile anche per il tramite di sito internet e applicazione informatica con caricamento della relativa documentazione richiesta in modalità "upload".

- 3.2.15 I vettori che operano sui collegamenti in OSP si impegnano a mettere a disposizione dei passeggeri le seguenti modalità di distribuzione e vendita dei biglietti, gratuitamente e senza alcun onere economico aggiuntivo: numero telefonico dedicato, sito internet e applicazione informatica.



3.2.16 Il numero telefonico dedicato e gratuito sarà preposto per il rilascio di informazioni e il supporto agli utenti (ed ai gruppi) per assistenze speciali, cambi e rimborso dei biglietti, gestione lista d'attesa, nonché per la segnalazione e gestione di disservizi e reclami. Il personale addetto al numero telefonico dedicato dovrà parlare la lingua italiana. Detto numero telefonico dovrà, inoltre, essere efficacemente evidenziato nel sito Internet del vettore oltre che nell'applicazione informatica.

Il servizio di supporto all'utenza dovrà garantire all'utenza stessa massima efficacia e piena assistenza. Ad esempio:

- servizio operativo sette giorni su sette a partire da un'ora prima della partenza del primo volo mattutino fino al momento della partenza dell'ultimo volo della sera delle rotte servite dal vettore operante in OSP;
- contenuti tempi di attesa alla risposta per l'utente;
- redazione di apposito registro informatico comprovante la tipologia e la tempistica del servizio svolto.

Nel caso in cui l'OSP su una stessa rotta venga accettato da più vettori, questi ultimi potranno istituire un numero dedicato gestito congiuntamente.

3.2.17 Il sito internet e l'applicazione informatica dovranno consentire ai passeggeri, nei limiti delle rispettive classi di tariffazione, l'acquisto, i cambi di prenotazione e persona e il rimborso dei biglietti, la gestione della lista d'attesa, nonché la richiesta di fattura in forma del tutto gratuita.


Il servizio e le informazioni sulle rotte onerate dovranno essere contenuti in una sezione dedicata in lingua italiana e richiamata da un *banner* visibile sulla *home page* del sito e dell'applicazione contenente la dicitura “*Continuità Territoriale della Sardegna*”. Il sito e l'applicazione dovranno essere operativi sette giorni su sette, 24h/giorno.

3.2.18 Si raccomanda al vettore che opera sulla rotta in OSP di fornire un servizio di supporto all'utenza con biglietterie aeroportuali dedicate e gratuite presenti sia nella zona dei *check-in*, sia in quella degli imbarchi (c.d. “banco transiti”), in tutti gli aeroporti di partenza e arrivo delle rotte onerate e preposte per il rilascio di informazioni e il supporto agli utenti per assistenze speciali, acquisto, cambi e rimborso dei biglietti, gestione lista d'attesa, nonché per la segnalazione e gestione di disservizi e reclami.

Il servizio di supporto all'utenza dovrà garantire all'utenza stessa massima efficacia e piena assistenza. Ad esempio:

- personale addetto alle biglietterie (ivi comprese quelle del c.d. “banco transiti”) aeroportuali che parli la lingua italiana;
- servizio di biglietteria operativo sette giorni su sette a partire da un'ora prima della partenza del primo volo mattutino fino alla partenza dell'ultimo volo della sera sulle rotte servite dal vettore operante in OSP.

Nel caso in cui l'OSP su una stessa rotta venga accettato da più vettori, questi ultimi potranno istituire un numero dedicato gestito congiuntamente.



3.2.19 I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati, al fine di agevolare la celerità delle operazioni di sbarco o interconnessione, nei limiti delle disponibilità aeroportuali e della propria organizzazione del servizio, cercheranno di mettere a disposizione dei passeggeri lo sbarco attraverso i *finger* dei voli in arrivo negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate.

Per esigenze di servizio pubblico, il vettore deve garantire lo sbarco attraverso i *finger* per i soli voli della fascia di prima mattina verso i medesimi aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate.

3.3 TARIFFE

3.3.1 Offerta al pubblico con collegamenti onerati

3.3.1.1 L'offerta al pubblico dovrà essere elaborata secondo la seguente griglia tariffaria da riportarsi con la specifica di tutte le categorie degli aventi diritto e della denominazione della tariffa sottoindicata nel sito internet, nell'applicazione informatica e in tutte le forme di comunicazione che il vettore esercente gli OSP intenderà svolgere.

A) Residenti ed equiparati ("*residents & co.*")

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare ai residenti in Sardegna e categorie equiparate sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA MASSIMA PER TRATTA (Escluse Tasse Aeroportuali e IVA)
Alghero-Roma Fiumicino o vv.	€ 30
Alghero-Milano Linate o vv.	€ 44
Cagliari-Roma Fiumicino o vv.	€ 30
Cagliari-Milano Linate o vv.	€ 44
Olbia-Roma Fiumicino o vv.	€ 30
Olbia-Milano Linate o vv.	€ 44

Nelle predette tariffe sono inclusi: la priorità di imbarco, un bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg con dimensioni massime di 55x40x25 e un bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg (in tale bagaglio in stiva devono intendersi inclusi anche strumenti musicali e attrezzature sportive o tecniche purché entro il peso indicato di 23 kg).

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

- i disabili (*) (**) e relativo accompagnatore (***);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno (*);
- i giovani dai 2 ai 21 anni (*);



- gli anziani al di sopra dei 70 anni (*);
- i militari con comprovata assegnazione di sede stabile e continuativa di lavoro in Sardegna (*);
- i lavoratori dipendenti con comprovata assegnazione di sede stabile e continuativa di lavoro in Sardegna (*);
- gli atleti agonisti non professionisti che siano cartellinati presso una società sportiva con sede in Sardegna (*);

(*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza

(**) invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità

(***) laddove previsto dalla documentazione medica

B) Non Residenti lavoratori, parentela, assistenza (“working & parental”)

Le tariffe massime (senza restrizioni e non contingentate), da applicare in andata e in ritorno, ai non residenti (*):

- a) che si recano per lavoro in Sardegna;
- b) che hanno rapporti di parentela di primo grado (genitori e figli; fratelli e sorelle) o di secondo grado (nonni e nipoti abiativi: figli dei figli) o di terzo grado (zii e nipoti; bisnonni e bisnipoti) o sono legati da rapporti di coniugio o di filiazione con i beneficiari della presente tariffa;
- c) che fruiscono di congedo straordinario e permessi ai sensi della Legge 104/92 per assistere un parente residente in Sardegna;
- d) che svolgono il ruolo di tutore nei confronti di un soggetto residente in Sardegna;

sono le seguenti:

(*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza

ROTTA ONERATA	TARIFFA MASSIMA PER TRATTA (Escluse Tasse Aeroportuali e IVA)
Alghero-Roma Fiumicino o vv.	€ 39,00
Alghero-Milano Linate o vv.	€ 57,20
Cagliari-Roma Fiumicino o vv.	€ 39,00
Cagliari-Milano Linate o vv.	€ 57,20
Olbia-Roma Fiumicino o vv.	€ 39,00
Olbia-Milano Linate o vv.	€ 57,20

Nelle predette tariffe sono inclusi un bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg con dimensioni massime di 55x40x25 e un bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg (in tale bagaglio in stiva devono intendersi inclusi anche strumenti musicali e attrezzature sportive o tecniche purché entro il peso indicato di 23 kg).



C) Bambini e ragazzi

- I bambini, appartenenti a qualsiasi categoria, al di sotto dei 2 anni compiuti, viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere.
- I bambini dai 2 ai 14 anni non compiuti appartenenti alle categorie tariffarie A) o B) fruiranno delle rispettive tariffe, come sopraindicate, abbattute del 30%.

D) Altre categorie (“open”)

Ai soggetti non appartenenti ad alcuna delle categorie sopra specificate si applicheranno tariffe liberamente determinate dal vettore, sulla base della tariffa al pubblico redatta nel rispetto dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 che dovrà essere prodotto all'atto dell'accettazione dei collegamenti onerati.

La tariffa “open” può essere liberamente fruita anche da tutti i passeggeri appartenenti alle categorie sopra specificate alle lettere A) e B), perdendo però i diritti connessi all'acquisto di dette ultime categorie (rimborsi, priorità, bagagli, ecc.).


E) Listino tariffario altri servizi supplementari offerti

All'atto dell'accettazione dei collegamenti onerati, il vettore dovrà altresì produrre un listino dei servizi offerti per:

- passeggeri barellati;
- bagaglio in stiva fino a 23 Kg (in tale bagaglio devono intendersi inclusi anche strumenti musicali e attrezzature sportive o tecniche entro il peso indicato);
- bagaglio in stiva oltre i 23 kg;
- strumenti musicali in stiva oltre i 23 kg o in cabina (indicare eventuali dimensioni e peso consentiti);
- attrezzatura sportiva in stiva oltre i 23 kg o in cabina (indicare eventuali dimensioni e peso consentiti);
- armi sportive;
- animali in cabina;
- animali in stiva;
- radiofarmaci;
- materiale radiogeno;
- salme/feretri.

3.3.2 Regole per la Tariffa A) “residents & co.”


- Tutti i passeggeri residenti in Sardegna e le categorie equiparate che viaggiano sulle rotte onerate hanno diritto alle tariffe sopraindicate, con la limitazione di un solo biglietto giornaliero per singola tratta. Le tariffe specificate nella griglia sono tariffe massime, quindi è nella facoltà del vettore praticare tariffe inferiori o promozionali anche solo per ristretti periodi o orari.



- I biglietti per i passeggeri appartenenti alla sopraindicata categoria sono privi di limitazioni (anche nel caso di acquisto del biglietto in ambito di gruppi) e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso, fino a un'ora prima della partenza effettiva del volo.
- Per le associazioni / squadre sportive, in aggiunta ai suindicati cambi, è consentito il cambio nome purché facente parte della stessa associazione/squadra e ruolo del nominativo sostituito.
- Eventuali richieste di modifiche di itinerario a meno di un'ora prima della partenza effettiva saranno processate nei limiti delle disponibilità tecniche del vettore. La mancata presentazione alla partenza comporterà la perdita totale del prezzo del biglietto, salvo che detta mancata presentazione sia ascrivibile a causa fortuita o causa di forza maggiore, che, a pena di decadenza, dovrà essere comunicata con idonea documentazione al vettore entro i quindici giorni successivi alla data fissata per il viaggio mancato.
- Il rimborso richiesto dovrà essere erogato entro e non oltre i trenta giorni successivi dalla richiesta.
- Le tariffe massime sopraindicate sono al netto di IVA e delle tasse e degli oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di maggiorazione o *surcharge* non prevista per legge, da parte del vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico.

3.3.3 Regole per la Tariffa B) “*working & parental*”

- Tutti i passeggeri appartenenti alla presente categoria che viaggiano sulle rotte onerate hanno diritto alle tariffe sopraindicate, con la limitazione di un solo biglietto giornaliero per singola tratta.
- Le tariffe sopraindicate sono tariffe massime, quindi è nella facoltà del vettore praticare tariffe inferiori o promozionali anche solo per ristretti periodi o orari.
- I biglietti per i passeggeri appartenenti alla sopraindicata categoria sono privi di limitazioni e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso, fino a 48 ore prima della partenza schedulata del volo.
- Eventuali richieste di modifiche di itinerario richieste a meno di 48 ore dalla partenza schedulata del volo saranno soggette a limitazioni o penali specificate dal vettore all'atto della presentazione dell'accettazione degli oneri ai sensi del paragrafo 5.
- Le tariffe massime sopraindicate sono al netto di IVA e delle tasse e degli oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di maggiorazione o *surcharge* non prevista per legge, da parte del vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico.



3.3.4 Regole per la Tariffa E) “servizi supplementari”

Tutti i passeggeri rientranti nelle sopraindicate categorie con tariffe riservate che abbiano esercitato il diritto di fruire di cambio volo, o di cancellazione della prenotazione nei termini specificati nel presente paragrafo, avranno diritto, sul nuovo volo prenotato, al mantenimento degli stessi servizi supplementari acquistati o al rimborso del costo sostenuto, senza alcuna commissione o penale.

3.3.5 Regole per tutte le categorie tariffarie e sanzioni amministrative per l’indebita fruizione di tariffe riservate a determinate categorie

A) Documentazione

Per l’applicazione delle sopraindicate tariffe, il vettore dovrà richiedere, in sede di prenotazione del biglietto e in ragione della specifica categoria:

- a) idonea documentazione o autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 per la dimostrazione della residenza in Sardegna, qualità di studente universitario, età anagrafica, iscrizione ad albi o ordini professionali;
- b) idonea documentazione o attestazione di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 per la dimostrazione dell’impegno lavorativo che giustifica il viaggio o dell’assegnazione stabile lavorativa in Sardegna o della qualità di atleta agonista (non professionista) in una associazione/squadra sportiva con sede in Sardegna, nonché del nome della persona fisica o della pubblica amministrazione o della ragione sociale della persona giuridica e del legale rappresentante del datore di lavoro o della associazione/squadra sportiva di appartenenza; del nome, cognome e residenza anagrafica in Sardegna del parente o affine da visitare; della nomina tutelare e del nome, cognome e residenza anagrafica del soggetto rappresentato residente in Sardegna; del beneficio del congedo straordinario ai sensi della Legge 104/92 e del nome, cognome, del parente da assistere residente in Sardegna.


Il modello di attestazione di notorietà sarà predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e reso disponibile anche nel sito internet e nell’applicazione informatica del vettore;

- c) idonea documentazione (non sostituibile con autocertificazione) che dimostri il rilascio di verbale della commissione medica con indicata la percentuale di invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80%.

Il vettore dovrà rendere disponibile, per il tramite di sito internet o applicazione informatica, il caricamento della documentazione sopraindicata.

Qualora la documentazione non sia stata caricata in sede di prenotazione o quest’ultima sia avvenuta per telefono, dovrà essere esibita dal passeggero in sede di *check-in* o di imbarco e il vettore dovrà rendere disponibile per i viaggiatori il relativo modulo ai rispettivi banchi.

Per una migliore fruizione e controllo del diritto a fruire delle tariffe riservate, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di creare un portale di profilazione dell’utente al fine di



raccogliere tutte le informazioni e la documentazione attestante il diritto di poter fruire delle tariffe riservate alle specifiche categorie, nonché per le opportune verifiche. Il vettore dovrà integrare il proprio sistema di vendita con il sistema di profilazione della Regione Sardegna

La falsa attestazione dello status di avente diritto alla fruizione della tariffa riservata oltretutto oggetto di tempestiva denuncia alla competente Autorità penale, comporterà il diritto del vettore di pretendere il pagamento del prezzo pieno della tariffa “open” per la specifica tratta, nonché la penale pari a € 500,00 per ogni biglietto fruito irregolarmente.

B) *Check-in on line*

Al passeggero dovrà essere consentito di poter eseguire il *check-in* online sul sito internet e sull'applicazione informatica della compagnia almeno a partire da 48 ore prima del volo e fino a un'ora prima dell'orario di partenza.

3.3.6 Adeguamento tariffario

Le tariffe sopra indicate verranno aggiornate a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore dei presenti oneri, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- annualmente, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (1° gennaio — 31 dicembre) calcolato sulla base del 75% dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo;
- semestralmente, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione media del *jet fuel* – poco oltre riportata – relativa al periodo agosto 2024–luglio 2025. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione, è mediamente pari a 17,24%;

Ai fini del calcolo della media semestrale, sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre — maggio e giugno — novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a **635,27** euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

Agli adeguamenti tariffari di cui sopra provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra l'ENAC e la Regione Autonoma della Sardegna.


La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni tariffarie ai vettori operanti sulle rotte onerate.




Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed imposti a qualsiasi titolo, determinati ed applicati al di fuori delle procedure stabilite dalla presente imposizione di oneri, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.

3.4 CONTINUITA' E REGOLARITA' DEI SERVIZI E PENALI

- 3.4.1 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio sulla rotta onerata con continuità e senza interruzioni per una durata non inferiore a 12 mesi.
- 3.4.2 Il vettore che accetta gli oneri potrà interrompere il servizio soltanto a condizione che abbia previamente informato la Regione Autonoma della Sardegna di tale intenzione, mediante formale preavviso inviato almeno 6 mesi prima della data prevista per l'interruzione.
- 3.4.3 I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitano il servizio con continuità per la durata di 12 mesi sopra stabilita o che, nel caso abbiano accettato il servizio per un periodo superiore ai 12 mesi, lo interrompano senza rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, sono esclusi per i successivi 3 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 5.3.
- 3.4.4 È istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il *Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio* (di seguito "Comitato"), con funzioni consultive, propositive, interpretative delle regole stabilite nel presente decreto impositivo, nonché di monitoraggio, tenuto conto anche delle informazioni di cui al paragrafo 3.4.5, e di segnalazioni di eventuali disservizi, di cui fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.
- Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti, o da un suo delegato, e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti.
 - Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio.
 - I vettori dovranno adeguarsi alle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna in esito alle indicazioni del Comitato, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.



- 3.4.5 Al fine di consentire alla Regione Autonoma della Sardegna il controllo della ottemperanza agli obblighi di servizio pubblico previsti dal presente allegato tecnico e, in particolare, degli obblighi tariffari, nonché di acquisire quanto necessario ad operare la verifica delle condizioni di continuità, regolarità e sostenibilità economica dei servizi aerei sulle rotte onerate, i vettori sono tenuti a fornire gli elementi informativi e documentali necessari alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale garantirà la riservatezza di tutte le informazioni prevenute dai vettori interessati.
- 3.4.6 In particolare, al fine di prevenire le situazioni di criticità legate all'effettiva disponibilità di posti, i vettori, per tutto il periodo nel quale verrà svolto il servizio onerato, dovranno fornire l'accesso in formato aperto al sistema di prenotazione in modo tale da consentire alla Regione Autonoma della Sardegna la verifica quotidiana e costante delle prenotazioni su ogni volo in Continuità territoriale.
- 3.4.7 Con riferimento alla valutazione dell'efficacia delle procedure di assistenza all'utente e di risposta ai reclami pervenuti, il vettore dovrà fornire informazioni statistiche inerenti la numerosità e la tipologia delle richieste, i tempi di risposta, la numerosità delle procedure risolte e quelle non risolte indicandone la motivazione.
- 3.4.8 Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano, salvo cause non imputabili al vettore nei termini specificati al paragrafo 3.4.9, a:
- non utilizzare pratiche di “*overbooking*” sui voli previsti nei programmi operativi;
 - effettuare per ciascun trimestre il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui non venga garantita l'andata e il ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione (almeno 6 ore, al netto dei tempi di presentazione al *check-in* precedenti l'orario schedulato di arrivo);
 - effettuare per ciascuna stagione IATA l'80% dei voli con un ritardo contenuto entro i 15 minuti rispetto all'orario stabilito.
- 3.4.9 Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
- pericolose condizioni meteorologiche;
 - chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
 - problemi di sicurezza indipendenti dal vettore;
 - scioperi al di fuori delle fasce di garanzia;
 - cause riconducibili a un'emergenza pandemica accertata con provvedimento della pubblica competente autorità;
 - altri casi di forza maggiore.



3.4.10 I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale nei seguenti casi:

- a) applicazione di commissioni e/o sovrapprezzi nella vendita, cambio e rimborso dei biglietti con le modalità specificate nel precedente paragrafo 3.2, per un importo pari a €1.000 per ciascun biglietto;
- b) mancato rimborso di quanto dovuto al passeggero per il biglietto e/o per i servizi accessori, nei 60 giorni successivi alla richiesta, pari a € 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo passeggero da rimborsare;
- c) mancato imbarco per *overbooking* sulle rotte onerate, per un importo pari a € 500 per ogni passeggero beneficiario di tariffe agevolate in continuità territoriale non imbarcato;
- d) cancellazione dei voli, per motivi imputabili al vettore, che ecceda i limiti del 2% per ciascuna stagione IATA, pari a € 3.000 per ogni volo cancellato; non sarà considerato il limite del 2% se la cancellazione operata non consente ai passeggeri l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
- e) ritardo dei voli oltre i 15 minuti, per motivi imputabili al vettore, rispetto agli orari previsti, che ecceda i limiti del 20% su ciascuna stagione IATA, per un importo pari a € 2.000 per ogni volo ritardato;
- f) mancata attivazione, per motivi imputabili al vettore, dei voli supplementari di cui al paragrafo 3.2.8., lettera i) per un importo pari a € 2.000 per ogni volo non operato;
- g) adeguarsi alle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna all'esito delle riunioni del Comitato paritetico di monitoraggio entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, o dei maggiori termini indicati dalla Regione stessa, per un importo pari a € 500 per ogni giorno di ritardo.

3.4.11 Ferme restando le penali di cui al precedente paragrafo 3.4.10 ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni di diritto dell'Unione europea in tema di trasporto aereo.

4 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI RISOLUZIONE

4.1 Nel caso in cui la Regione Autonoma della Sardegna si avvalga, sotto qualsiasi forma, per cause imputabili al vettore, della risoluzione del servizio affidato, avrà facoltà di ordinare la prosecuzione del servizio medesimo in capo al soggetto destinatario degli effetti risolutivi fino al giorno in cui diverrà efficace l'affidamento al nuovo vettore, ma non oltre i termini strettamente necessari per formalizzare l'affidamento predetto.

4.2 La mancata effettuazione del servizio da parte del soggetto destinatario del predetto ordine di prosecuzione verrà considerata, ad ogni effetto di legge, interruzione di servizio pubblico.



- 4.3 La prosecuzione del servizio darà diritto alle eventuali compensazioni previste dal contratto risolto, decurtate delle penali eventualmente maturate e maturande.

5 PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

- 5.1 I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno 12 mesi, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008. I vettori saranno liberi di presentare tale accettazione per una o più delle rotte onerate indicate al paragrafo 1. Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio qualora i vettori che non siano in possesso degli *slot* per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
- 5.2 In fase di prima applicazione, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo, conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, potranno essere presentati fino alla data di sottoscrizione del contratto stipulato con i vettori selezionati tramite eventuale gara pubblica ai sensi dell'articolo 16 paragrafi 9 e 10, e articolo 17 del medesimo Regolamento (CE) 1008/2008.
- 5.3 I vettori accettanti si impegnano a:
- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

€ 297.500,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Alghero-Roma Fiumicino e vv.
€ 323.300,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Alghero-Milano Linate e vv.
€ 736.600,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Cagliari-Roma Fiumicino e vv.
€ 673.600,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Cagliari-Milano Linate e vv.
€ 418.000,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Olbia-Roma Fiumicino e vv.
€ 389.700,00	a garanzia dell'accettazione della rotta Alghero-Roma Fiumicino e vv.

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

€ 1.487.500,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Alghero-Roma Fiumicino e vv.
€ 1.616.500,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Alghero-Milano Linate e vv.
€ 3.683.000,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Cagliari-Roma Fiumicino e vv.



€ 3.368.000,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Cagliari-Milano Linate e vv.
€ 2.090.000,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Olbia-Roma Fiumicino e vv.
€ 1.948.500,00	a garanzia dell'esercizio della rotta Olbia-Milano Linate e vv.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.


La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4.10 e di conseguenza da decurtare a fronte di esito negativo di tale verifica.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore Regione Autonoma della Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

- c) fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

5.4 La Regione Autonoma della Sardegna, anche in collaborazione con l'ENAC relativamente ai punti a), b) e k) del paragrafo 2.1, verifica il possesso dei requisiti tecnici minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

5.5 In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare ciascuno un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati dai vettori e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'ENAC, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. Resta inteso che i vettori operanti nella stessa rotta dovranno garantire, anche in forma associata, tutti gli Oneri di Servizio previsti dal presente decreto.



- 5.6 L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri e di quelli dei voli supplementari obbligatori al superamento delle relative soglie, negli orari disponibili.
- 5.7 I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

6 RIESAME E DECADENZA DELL'IMPOSIZIONE

- 6.1 La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno. Nel quadro del riesame degli oneri, si terranno in particolare considerazione le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 3.2.11.
- 6.2 La procedura di riesame non potrà essere efficace prima della scadenza della durata degli eventuali contratti relativi alle rotte assegnate con gara d'appalto ai sensi dell'articolo 16 comma 9 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

7 GARA D'APPALTO

- 7.1 Per ciascuna delle rotte indicate al paragrafo 1 per cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 5, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, il diritto di esercitare le rotte potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione ad un unico vettore, per un periodo di 3 anni, prorogabile per un massimo di un ulteriore anno, per il tramite di gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
- 7.2 La Regione Autonoma della Sardegna è incaricata di esperire la gara di cui al precedente paragrafo 7.1, di pubblicare su proprio sito Internet il testo integrale dei bandi di gara che potranno essere o separati per ciascuna singola rotta onerata non accettata oppure con unico bando, suddiviso in più lotti e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 settembre 2025.

Riconoscimento delle attività di protezione civile per la concessione del distintivo di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo per l'organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco e delle attività concernenti l'inizio del ministero di Papa Leone XIV.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante «Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante «Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2025;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, recante «Regolamentazione delle caratteristiche e degli aspetti di natura procedurale relativi al distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione delle attività
di protezione civile*

1. Ai fini della concessione del distintivo di partecipazione a carattere commemorativo per le attività di protezione civile previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, è identificata, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, l'attività di protezione civile: «Organizzazione e gestione delle esequie di Papa Francesco e dell'intronizzazione di Papa Leone XIV».

Art. 2.

Modalità di segnalazione

1. Le Strutture di protezione civile di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225 potranno segnalare i soggetti che abbiano operato effettivamente durante l'attività di protezione civile individuata dall'art. 1 del presente decreto secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085.

2. La piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP) di cui all'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085 è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it/>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 8 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05216



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 settembre 2025.

Abolizione della Nota AIFA 92. (Determina n. 1224/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Uf-*

ficiale della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la determina AIFA n. 1067/2012 del 24 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 128 del 4 giugno 2012, recante «Istituzione della Nota 92. Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;



Visti i pareri della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nelle sedute del 13-17 gennaio 2025 e del 16-18 giugno 2025, in accordo con il tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 92 in considerazione della prolungata carenza del principio attivo benzilpenicillina benzatinica;

Vista la delibera n. 59 del 17 settembre 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n. 92;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n. 92;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Abrogazione della Nota AIFA n. 92

È abrogata la Nota AIFA n. 92.

I medicinali, di cui alla suddetta Nota, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla Nota.

AIFA provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a sei ed a dodici mesi dalla data di efficacia del presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n. 92, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della Nota.

Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 settembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A05407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Sandoz».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 324 del 18 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/27.

Procedura europea n. HU/H/0954/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM SANDOZ, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano (MI) - Italia.

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101019 (in base 10) 1KPZWV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101021 (in base 10) 1KPZWX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101033 (in base 10) 1KPZX9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101045 (in base 10) 1KPZXP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101058 (in base 10) 1KPZY2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101060 (in base 10) 1KPZY4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambini - A.I.C. n. 052101312 (in base 10) 1KQ060 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101072 (in base 10) 1KPZYJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101084 (in base 10) 1KPZYW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101096 (in base 10) 1KPZZ8 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101108 (in base 10) 1KPZZN (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101110 (in base 10) 1KPZZQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101122 (in base 10) 1KQ002 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101324 (in base 10) 1KQ06D (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101134 (in base 10) 1KQ00G (in base 32);



«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101146 (in base 10) 1KQ00U (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101159 (in base 10) 1KQ017 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101161 (in base 10) 1KQ019 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101173 (in base 10) 1KQ01P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101185 (in base 10) 1KQ021 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101336 (in base 10) 1KQ06S (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101197 (in base 10) 1KQ02F (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101209 (in base 10) 1KQ02T (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101211 (in base 10) 1KQ02V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101223 (in base 10) 1KQ037 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101235 (in base 10) 1KQ03M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101247 (in base 10) 1KQ03Z (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101348 (in base 10) 1KQ074 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101250 (in base 10) 1KQ042 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101262 (in base 10) 1KQ04G (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101274 (in base 10) 1KQ04U (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101286 (in base 10) 1KQ056 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101298 (in base 10) 1KQ05L (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101300 (in base 10) 1KQ05N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101351 (in base 10) 1KQ077 (in base 32);

principio attivo: brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Ltd. - HF62X, Hal Far Industrial Estate, BBG3000 Birzebbugia, Malta;

PharOS Pharmaceutical Oriented Services Ltd. - Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone, 14452 Metamorfossi, Grecia;

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101019 (in base 10) 1KPZWV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101045 (in base 10) 1KPZXP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101312 (in base 10) 1KQ060 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101072 (in base 10) 1KPZYJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101084 (in base 10) 1KPZYW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101108 (in base 10) 1KPZZN (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101110 (in base 10) 1KPZZQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101324 (in base 10) 1KQ06D (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101134 (in base 10) 1KQ00G (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101146 (in base 10) 1KQ00U (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101161 (in base 10) 1KQ019 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101173 (in base 10) 1KQ01P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101336 (in base 10) 1KQ06S (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101197 (in base 10) 1KQ02F (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101209 (in base 10) 1KQ02T (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101223 (in base 10) 1KQ037 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101235 (in base 10) 1KQ03M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101348 (in base 10) 1KQ074 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:


classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101021 (in base 10) 1KPZWX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101058 (in base 10) 1KPZY2 (in base 32);



«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101033 (in base 10) 1KPZX9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101060 (in base 10) 1KPZY4 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101096 (in base 10) 1KPZZ8 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101122 (in base 10) 1KQ002 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101159 (in base 10) 1KQ017 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101185 (in base 10) 1KQ021 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101211 (in base 10) 1KQ02V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101247 (in base 10) 1KQ03Z (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101250 (in base 10) 1KQ042 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101262 (in base 10) 1KQ04G (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101274 (in base 10) 1KQ04U (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101286 (in base 10) 1KQ056 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101298 (in base 10) 1KQ05L (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101300 (in base 10) 1KQ05N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101351 (in base 10) 1KQ077 (in base 32);

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101019 (in base 10) 1KPZWV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101021 (in base 10) 1KPZWX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101045 (in base 10) 1KPZXP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101058 (in base 10) 1KPZY2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101312 (in base 10) 1KQ060 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101072 (in base 10) 1KPZYJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101084 (in base 10) 1KPZYW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101108 (in base 10) 1KPZZN (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101110 (in base 10) 1KPZZQ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101324 (in base 10) 1KQ06D (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101134 (in base 10) 1KQ00G (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101146 (in base 10) 1KQ00U (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101161 (in base 10) 1KQ019 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101173 (in base 10) 1KQ01P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101336 (in base 10) 1KQ06S (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101197 (in base 10) 1KQ02F (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101209 (in base 10) 1KQ02T (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101223 (in base 10) 1KQ037 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101235 (in base 10) 1KQ03M (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101348 (in base 10) 1KQ074 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101250 (in base 10) 1KQ042 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101262 (in base 10) 1KQ04G (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101286 (in base 10) 1KQ056 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101298 (in base 10) 1KQ05L (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052101351 (in base 10) 1KQ077 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:


classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101033 (in base 10) 1KPZX9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101060 (in base 10) 1KPZY4 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101096 (in base 10) 1KPZZ8 (in base 32);



«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101122 (in base 10) 1KQ002 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101159 (in base 10) 1KQ017 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101185 (in base 10) 1KQ021 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101211 (in base 10) 1KQ02V (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101247 (in base 10) 1KQ03Z (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101274 (in base 10) 1KQ04U (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56X1) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052101300 (in base 10) 1KQ05N (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05240

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olopatadina, «Calmira».

Estratto determina AAM/PPA n. 580/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1118

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medivis S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Carnazza 34/C, 95030 Tremestieri Etneo, Catania, codice fiscale 11584260159

Medicinale «CALMIRA»


050234018 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce

050234020 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in ldpe da 5 ml con contagocce

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale in Via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05241

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano*Estratto determina AAM/PPA n. 581/2025 del 19 settembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Germania):

Tipo II - C.I.4) Modifiche ai paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette (per *Tradogut* e *Traflash*).

Adeguamento al QRD *template*.

Modifiche editoriali

relativamente ai medicinali TRADOGUT (AIC 035875), TRADONAL (AIC 034233) e TRAFSLASH (A.I.C. n. 036672), in tutte le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni attualmente autorizzate.

Codici pratica: VC2/2023/685

VC2/2021/631

N. Procedura: DE/H/xxxx/WS/1541

DE/H/5589/001/II/034

Titolare: Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05242

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Nutra Essential».*Estratto determina AAM/PPA n. 582/2025 del 19 settembre 2025*

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/459

Cambio nome: N1B/2025/350

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmalider SA con sede legale in C/LA Granja, 1, Alcobendas - 28108 Madrid, Spagna

Medicinale: IBUPROFENE NUTRA ESSENTIAL

Confezioni:

A.I.C. n. 050497015 «400 mg polvere orale in bustina» 12 bustine in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 050497027 - «400 mg polvere orale in bustina» 24 bustine in PET/AL/PE;

alla società DOC Generici S.r.l. con sede legale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Codice fiscale n. 11845960159

Con variazione della denominazione in MUSCOCKET.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di baclofene, «Neteka».*Estratto determina AAM/PPA n. 575/2025 del 19 settembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

1 variazione di Tipo II, C.I.2.b: Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità):

Aggiornamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento. Allineamento al QRD corrente ed alla linea guida eccipienti (SANTE) per il sodio. Minori modifiche formali. Modifica ai paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo.


Relativamente al medicinale «NETEKA» (A.I.C. 040646) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2024/279

Numero procedura: BE/H/0152/II/043

Titolare A.I.C.: Nordic Group BV, con sede legale e domicilio fiscale in Siriusdreef 22 - 41, 2132 WT - Hoofddrop, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05260**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina calcio, «Rosuvastatina Zentiva».***Estratto determina AAM/PPA n. 579/2025 del 19 settembre 2025*

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA ZENTIVA anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 043277286 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198QZ6);

A.I.C.: 043277298 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198QZL);

A.I.C.: 043277300 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198QZN);

A.I.C.: 043277312 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R00);

A.I.C.: 043277324 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R0D);

A.I.C.: 043277336 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R0S);

A.I.C.: 043277348 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R14);

A.I.C.: 043277351 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R17);

A.I.C.: 043277363 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R1M);

A.I.C.: 043277375 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R1Z);

A.I.C.: 043277387 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R2C);

A.I.C.: 043277399 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R2R);

A.I.C.: 043277401 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R2T);

A.I.C.: 043277413 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R35);

A.I.C.: 043277425 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R3K);

A.I.C.: 043277437 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R3X);

A.I.C.: 043277449 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R49);

A.I.C.: 043277452 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R4D);

A.I.C.: 043277464 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R4S);

A.I.C.: 043277476 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R54);

A.I.C.: 043277488 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R5J);

A.I.C.: 043277490 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R5L);

A.I.C.: 043277502 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R5Y);

A.I.C.: 043277514 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R6B);

A.I.C.: 043277526 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R6Q);

A.I.C.: 043277538 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R72);

A.I.C.: 043277540 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 198R74).

Principio attivo: rosuvastatina calcio.

Codice di procedura europea: PT/H/2279/001/IB/038.

Codice pratica: C1B/2024/1926.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, MI, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di DL-fosfoserina, cianocobalamina, L-glutammina, «Memovit B12».

Estratto determina AAM/PPA n. 588/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1103.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto-elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia; codice fiscale n. 00826170334.

Medicinale: MEMOVIT B12.

Numeri A.I.C. e confezioni:

012046025 - «sciroppo» 6 flaconcini con tappo dosatore;

012046049 - «sciroppo» 10 flaconcini con tappo dosatore;

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma; codice fiscale n. 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05262

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Kabi».

Con la determina n. aRM - 170/2025 - 2829 del 24 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOSIMENDAN KABI.

Confezione: 049019019.

Descrizione: «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Confezione: 049019021.

Descrizione: «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml.

Confezione: 049019033.

Descrizione: «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05303

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Eg Stada Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 335/2025 del 24 settembre 2025

Codici pratica: MCA/2023/382.

Procedura europea: SE/H/2520/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BISO-PROLOLO EG STADA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia.

Confezioni:

«1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496014 (in base 10) 1K3K2G (in base 32);

«1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496026 (in base 10) 1K3K2U (in base 32);

«1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496038 (in base 10) 1K3K36 (in base 32);

«1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496040 (in base 10) 1K3K38 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496053 (in base 10) 1K3K3P (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496065 (in base 10) 1K3K41 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496077 (in base 10) 1K3K4F (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496089 (in base 10) 1K3K4T (in base 32);

«3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496091 (in base 10) 1K3K4V (in base 32);

«3,75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496103 (in base 10) 1K3K57 (in base 32);

«3,75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496115 (in base 10) 1K3K5M (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496139 (in base 10) 1K3K6C (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496141 (in base 10) 1K3K6F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496154 (in base 10) 1K3K6U (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496166 (in base 10) 1K3K76 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496178 (in base 10) 1K3K7L (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496180 (in base 10) 1K3K7N (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496192 (in base 10) 1K3K80 (in base 32);



«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496127 (in base 10) 1K3K5Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496204 (in base 10) 1K3K8D (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496216 (in base 10) 1K3K8S (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051496228 (in base 10) 1K3K94 (in base 32).

Principio attivo: bisoprololo fumarato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

STADA Arzneimittel AG, - Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 26 febbraio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05304

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Olpha».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 336/2025 del 24 settembre 2025

Codice pratica MCA/2023/362.

Procedura europea LT/H/0226/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Olpha AS con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, LV-2114, Lettonia.

Confezioni:


«2.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289016 (in base 10) 1KVRHS (in base 32);

«2.5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289028 (in base 10) 1KVRJ4 (in base 32);

«2.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289030 (in base 10) 1KVRJ6 (in base 32);

«2.5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289042 (in base 10) 1KVRJL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289055 (in base 10) 1KVRJZ (in base 32);



«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289067 (in base 10) 1KVRKC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289079 (in base 10) 1KVRKR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289081 (in base 10) 1KVRKT (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289093 (in base 10) 1KVR5 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289105 (in base 10) 1KVR6 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289117 (in base 10) 1KVR7 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289129 (in base 10) 1KVR8 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289131 (in base 10) 1KVR9 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289143 (in base 10) 1KVR0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289156 (in base 10) 1KVR1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052289168 (in base 10) 1KVR2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289170 (in base 10) 1KVR3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052289182 (in base 10) 1KVR4 (in base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Olpha AS, Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 052289016 «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289030 «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in BLISTER OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289055 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289067 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289079 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289081 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289093 «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289105 «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289129 «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289131 «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289156 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289170 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezioni:

A.I.C. n. 052289028 «2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289042 «2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289117 «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289143 «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 052289168 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 052289182 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopraindicate con il dosaggio da 2,5 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiocirurgo.

Per tutte le confezioni sopraindicate con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopraindicate con i dosaggi da 15 mg e 20 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to marketing authorisation pursuant to article 21a, 22 or 22a of directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo

n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*patient card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 7 maggio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05305**Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ad atti correlati, di taluni medicinali per uso umano sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, sedici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1225/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AIMOVIG;

2) DET PRES 1226/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXA-BAN TEVA;

3) DET PRES 1227/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ATEM;

4) DET PRES 1228/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRINTELLIX;

5) DET PRES 1229/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CARDIOASPIRIN;

6) DET PRES 1230/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale EVKEEZA;

7) DET PRES 1231/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DAYTRIX;

8) DET PRES 1232/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GAMTEN;

9) DET PRES 1233/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Integrazione della determina AIFA n. 391.2023 relativa al medicinale IBUPROFENE PENZA;

10) DET PRES 1234/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NIFEDICOR;

11) DET PRES 1235/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale POSACONAZOLO ACCORD;

12) DET PRES 1236/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TERAIR;

13) DET PRES 1237/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 627.2025 relativa al medicinale BECLOMETASONE e FORMOTEROLO GENETIC;

14) DET PRES 1238/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 628.2025» relativa al medicinale BECLOMETASONE e FORMOTEROLO PAVESE;

15) DET PRES 1239/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1092.2025» relativa al medicinale PREVYMIS;



16) DET PRES 1240/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 550.2025» relativa al medicinale APIXABAN MYLAN.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A05406

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio tutela del formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste -Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQAI, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; indirizzo Pec: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

1. La denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. Il «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP è un formaggio da tavola, a latte intero o parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di latte innesto naturale.

2. Materia prima utilizzata:

latte crudo di vacca.

3. Caratteristiche del prodotto:

a) Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente convesse;

dimensioni e peso della forma: diametro da 34 a 42 cm, altezza dello scalzo da 8 a 12 cm;

peso da 9 a 13 kg;

crosta: liscia o poco rugosa, untuosa, color giallo ocra, marrone chiaro o rossiccio, più o meno asciutta;

pasta: semicotta, semidura, morbida, elastica, di colore bianco-giallo chiaro, con occhiatura medio piccola, sparsa. Il formaggio ottenuto dal latte di malga presenta una pasta con occhiatura medio grande e un colore giallo più accentuato.

b) Caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: superiore al 45%;

umidità: da un minimo del 34% ad un massimo del 44%, verificata dopo un minimo di novanta giorni di stagionatura.

c) Caratteristiche organolettiche:

sapore: robusto, intenso, lievemente e gradevolmente salato e/o piccante, con un appena percettibile retrogusto amarognolo;

odore e aroma: intenso, penetrante, con lieve sentore di ammoniaca.

4. Periodo di produzione:

tutto l'anno.

5. Stagionatura:

minimo novanta giorni. Dopo centocinquanta giorni può definirsi «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP, l'area di provenienza del latte, di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura minima di novanta giorni, coincide con l'intero territorio dei seguenti Comuni: Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Imer, Mazzin, Mezzano, Moena, Panchià, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis, San Giovanni di Fassa - Sén Jan, Soraga, Tesero, Valfloriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, in Provincia di Trento; Anterivo e Trodena in Provincia di Bolzano.

2. La sopra specificata delimitazione dell'areale produttivo della DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» è la risultante di una corretta interpretazione dei dati economico - storico - culturali che dimostrano come nelle valli di Fassa, Primiero, Fiemme, e nei comuni di Anterivo e Trodena, questi ultimi in provincia di Bolzano, veniva e viene tuttora prodotto un formaggio con le peculiari ed inconfondibili caratteristiche del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori».

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei caseifici e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

1. Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Bruna, Frisona, Pezzata rossa, Grigio Alpina, Rendena, Pinzgau e loro incroci;

nel processo di ottenimento del formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» DOP può essere utilizzato il latte di una o più delle predette razze.



è escluso l'utilizzo del latte ottenuto da bovine alimentate con insilati di qualunque tipo;

il latte di malga può essere utilizzato per la produzione di «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori»;

nell'alimentazione delle bovine in lattazione, per la produzione di latte idoneo alla DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», almeno il 60% del foraggio (fieno di prato stabile e/o erba sfalciata o consumata direttamente al pascolo) deve provenire dall'area di produzione individuata all'art. 3;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura tale da garantire un'equilibrata alimentazione delle bovine in funzione della loro produzione di latte;

nella composizione dei mangimi non devono essere presenti, oltre a quelle non consentite dalla vigente normativa, i seguenti prodotti:

farine di panelli di ravizzone, vinaccioli, semi di agrumi;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta;

sottoprodotti fermentati dell'industria zaccarifiera;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione;

ortaggi e frutta essiccati.

2. Raccolta e conferimento del latte al caseificio:

la raccolta e il conferimento del latte al caseificio può essere fatta una o due volte al giorno. Nel caso di una sola raccolta al giorno, il latte viene raffreddato alla stalla ad una temperatura di 8-16°C;

la trasformazione del latte deve essere effettuata entro le trentasei ore successive alla consegna del latte allo stabilimento e comunque non oltre le sessanta ore dalla prima munta.

3. Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte utilizzato è esclusivamente quello di vacca, ottenuto da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte viene stoccato e, alle volte, parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox;

deve essere utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per il latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale prodotto nel caseificio interessato o presso gli altri caseifici della zona di cui al precedente art. 3. Il latte innesto naturale deriva da una selezione microbica mediante termizzazione di una determinata quantità di latte proveniente da stalle controllate e con successiva incubazione per un tempo definito;

il latte viene riscaldato con fuoco a legna o con vapore, in caldaie o in polivalente, in acciaio inox o in rame;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto naturale; deve essere usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di $34 \pm 2^\circ\text{C}$;

il tempo di coagulazione e rassodamento varia da un minimo di venti, ad un massimo di quaranta minuti primi;

il taglio della cagliata arriva alle dimensioni minime di un chicco di mais o di una nocciola;

la semicottura viene fatta alla temperatura di $46^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$;

la durata della semicottura va da un minimo di quindici ad un massimo di trenta minuti primi;

durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

la durata della sosta della cagliata sotto siero va da un minimo di otto ad un massimo di venti minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata. Questa viene messa sullo spersore, in fascere in legno o di altro materiale idoneo, dentro tele in lino o cotone o di altro tipo idoneo, oppure negli stampi microforati. Le forme così ottenute vengono successivamente disposte nelle fascere marchianti;

nel caso di impiego di caldaia polivalente, finita la semicottura, il siero con la cagliata viene convogliato nella vasca di drenaggio. Viene quindi tolto il siero e si procede alla pressatura della cagliata. Finita tale fase si procede alla porzionatura e successiva estrazione della cagliata che viene messa, sullo spersore, nelle fascere in plastica o di altro materiale idoneo. La cagliata con il siero può anche venir convogliata direttamente negli appositi stampi;

in entrambi i casi le forme, dentro le fascere o negli stampi, vengono messe sotto torchio o presse e rigirate più volte. Si possono usare anche stampi microforati. Le forme sostano quindi sullo spersore e dopo alcune ore vengono poste nelle fascere marchianti fino al giorno successivo quando passano alla salatura.

4. Salatura e stagionatura:

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di otto ad un massimo di dieci giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di due ad un massimo di quattro giorni;

la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 15 ad un massimo di 20° Baumé;

durante le prime due - tre settimane, come da tradizione consolidata, le forme vengono rivoltate e bagnate due volte alla settimana con acqua tiepida, che può essere leggermente salata. Si può usare anche la salamoia diluita con l'acqua. Successivamente il trattamento viene fatto una volta alla settimana, sempre previo rivoltamento delle forme, fino alla maturazione. Questa pratica porta alla formazione sulla crosta di una patina untuosa e la comparsa, un po' alla volta, del color giallo oca o marrone chiaro o rossiccio;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10°C ad un massimo di 20°C ed umidità superiore all'85%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

1. Le particolari sensazioni gusto olfattive del formaggio DOP «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», sono determinatamente legate all'impiego di latte crudo, al divieto d'uso di insilati e di additivi ed influenzate in modo decisivo dall'alimentazione delle bovine con il fieno e/o l'erba sfalciata della zona o consumata direttamente sui pascoli della zona, ricchi di essenze foraggiere particolari, dalla ricchezza microbiologica del latte e dell'habitat, nonché dalla particolare tecnica di governo e di affinamento del formaggio, consolidata nel tempo, con particolare riferimento alla pratica del lavaggio delle forme che da sempre viene eseguita con cura nella zona di produzione.

Il formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte di malga risulta più gustoso per l'abbondanza di enzimi e per la maggior concentrazione di aromi nelle essenze botaniche di cui si nutre il bestiame nelle malghe dislocate nel territorio di cui al precedente art. 3, rivelando però più presto il piccante per via del maggior contenuto in lipidi.


2. Vi sono testimonianze ed elementi atti a dimostrare che un formaggio «nostrano Fassano», caratterizzato soprattutto dalla crosta untuosa e dalla pasta con odore e sapore accentuati, veniva prodotto ancora molti anni fa sulle malghe, nei caseifici turnari, nei masi di montagna, soprattutto in Val di Fassa, ma anche in certe aree della confinante Val di Fiemme e della conca di Primiero, con le denominazioni di «nostrano della Val di Fiemme» o «nostrano di Primiero». Al riguardo si citano documenti quali:

a) il parere del Capo dell'Ispettorato agrario di Trento del 14 giugno del 1963 nel quale si fa esplicito riferimento ad un formaggio «nostrano Fassano»;

b) la testimonianza del giornalista dott. Sergio Ferrari di Trento il quale attesta che la denominazione «Puzzone di Moena» è stata usata per la prima volta nell'estate del 1974 durante una trasmissione radiofonica domenicale della sede RAI di Trento, con riferimento al formaggio a crosta lavata «nostrano Fassano» del Caseificio sociale di Moena, diventando, con il passare del tempo, sempre più diffusa;

c) il verbale di accertamento e parere dell'Assessorato all'agricoltura e agriturismo della Provincia autonoma di Trento sulla domanda di contributo della Latteria Sociale di Moena del 1983, nel quale si afferma che: «Il latte conferito, nel 1982 è stato pari a 4.600 q.li ed è stato trasformato in burro e formaggi, in particolare il tipo nostrano denominato «Puzzone di Moena».

3. A parte la tecnica del lavaggio della crosta, che lo rende particolare, e l'alimentazione delle bovine, il legame di questo prodotto caseario con l'ambiente della zona delimitata è costituito anche dalle caratteristiche climatico-ambientali, geopedologiche, territoriali e floricole della zona di produzione, tutte condizioni che influiscono direttamente o indirettamente nella formazione dei profumi, del gusto, del sapore e delle proprietà nutrizionali del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori». La piovosità, la forte differenza climatica delle varie stagioni, l'altitudine dei prati e dei pascoli, che va dai 600 metri s.l.m. agli oltre 2000 m.



s.l.m. di talune malghe, la flora particolare dei prati e dei pascoli sono condizioni non imitabili o trasferibili, specifiche, che legano in modo indissolubile questo prodotto al territorio delimitato.

Infatti diversi studi hanno confermato che la diffusione dell'alpeggio estivo e la buona qualità e diversità floristiche dei prati di fondovalle hanno un effetto positivo sulle caratteristiche aromatiche delle produzioni lattiero-casearie dell'area delimitata e in particolare del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori». Tra le specie maggiormente presenti e molto appetite dagli animali si citano: *Arrhenatherum elatius* (Avena maggiore), *Lotus corniculatus* (Ginestrino), *Plantago lanceolata* (Piantaggine lanciata), *Trifolium pratense* (Trifoglio comune), *Phleum pratense* (Codolina comune), *Trisetum flavescens* (Gramigna bionda) tra le specie di fondovalle e *Cynosurus cristatus* (Coda di cane crestate), *Crepis aurea* (Radicchiola aranciata), *Leontodon autumnalis* (Dente di leone ramoso), *Lotus alpinus* (Ginestrino alpino), *Phleum alpinum* (Codolina alpina), *Poa alpina* (Fienarola delle Alpi), *Trifolium badium* (Trifoglio bruno), *Trifolium alpinum* (Trifoglio alpino) tra le specie presenti sui pascoli oltre a particolari specie endemiche.

4. La produzione del «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», termine con il quale si è imposto negli ultimi decenni, rappresenta per le valli di Fassa e di Fiemme e del territorio del Primiero, nonché per i comuni di Anterivo e Trodene, della confinante Provincia di Bolzano, la testimonianza di un'agricoltura antica, radicata nel tessuto della ruralità montana locale. L'alpeggio, con le feste folcloristiche dello smontamento, il pascolamento del bestiame nei masi di montagna, le forme associative di lavorazione del latte, turnarie prima, cooperative poi, lo sfalcio dei prati in montagna, sono tutte attività agricole che si svolgono da sempre nelle citate vallate.

A conferma del plurimo legame storico del formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» con la zona delimitata, si constata il fatto che non vi è notizia che testimoni che la sua produzione, nei decenni passati, sia debordata nelle vallate alpine confinanti del Trentino, dell'Alto Adige e del Veneto. Questo sta a dimostrare che in tale area vi sono state e vi sono le condizioni complessive favorevoli a tale particolare produzione casearia, del tipo a crosta lavata, poco diffusa in Italia.

5. Il «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», secondo la lingua ladina della Val di Fassa, per il suo sapore e odore accentuati, fino al piccante, spesso salato, era particolarmente apprezzato dalla povera gente della ruralità montana perché, anche in piccole quantità, insaporiva le modeste pietanze dei contadini spesso a base di polenta o patate.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024.

Art. 8.

Etichettatura

1. Tutte le forme di formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascere marchiati» che imprimeranno una o più volte sullo scialzo la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio, il lotto di produzione e l'eventuale lettera maiuscola «M» per la tipologia «di malga».

2. Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori» oppure una delle due separatamente «Puzzone di Moena» DOP o «Spretz Tzaori» DOP, e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o «di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio.

3. Nella designazione è vietata l'aggiunta di indicazione complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

25A05319

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua».

Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 26 settembre 2025 (C/2025/5231) è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», di cui al decreto 23 giugno 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (26 settembre 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A05320

Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2023. Decreto di approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 27 marzo 2025.

Con il decreto direttoriale n. 466664 del 18 settembre 2025 è approvata la prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025 - arresto temporaneo anno 2023 ed è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 23 settembre 2025 con il n. 898.

Si comunica che il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del MASAF al seguente [link](#):

Masaf - FEAMPA 2021/2027 - Decreto Direttoriale n. 0466664 del 18.09.2025 - Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025.

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23557>


25A05321

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA


Approvazione dello statuto dell'Ente geopaleontologico di Pietraraja

Con decreto del 7 agosto 2025 n. 231 è stato approvato lo statuto dell'Ente geopaleontologico di Pietraraja.

25A05337



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 *

€ 1,00

